

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. PERSONALE
AREA VASTA N. 4**

N. 69/AV4 DEL 03/02/2014

Oggetto: Richiesta trattenimento in servizio dirigente medico dott. N.A. ai sensi dell'art. 22 della Legge 183/2010 – Provvedimenti.

**IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. PERSONALE
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto della istanza presentata in data 04/09/2013, assunta al protocollo n. 18208 del 04/09/2013, del dipendente Dr. Antonino Nosdeo, dirigente medico a tempo indeterminato con incarico di Responsabile UOS Medicina Long Term, nato a San Pietro a Maida (CZ) il 10/10/1949, di permanenza al lavoro fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 183 del 4/11/2010;
2. di prendere, altresì, atto che il dipendente medesimo il 10/10/2014 compirà il sessantacinquesimo genetliaco previsto dall'art. 15-nonies del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 per la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e che alla stessa data avrà maturato 38 anni, 0 mesi e 28 giorni di servizio effettivo;
3. di accogliere l'istanza dell'interessato e di trattenere lo stesso in servizio fino alla data del 12/09/2016, alla maturazione del requisito contributivo di 40 anni di servizio effettivo, stabilito dall'art. 22 – comma 1 – della legge n. 183 del 4/11/2010;
4. di stabilire che il medesimo è soggetto a obbligo di preavviso nell'ipotesi di collocamento a riposo anticipato rispetto alla data posticipata di collocamento a riposo d'ufficio;

5. di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

Firma

Direttore

U.O.C. Personale

dott. ssa Andrenacci Oriana

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che costituiscono parte integrante della stessa

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. PERSONALE

Disciplina di riferimento:

- art. 15-nonies D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502;
- art. 22 – comma 1 – Legge 4 novembre 2010 n. 183;
- art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2011, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122.

Il dott. Nosdeo Antonino, nato a San Pietro a Maida (CZ) il 10/10/1949, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico con incarico di Responsabile UOS Medicina Long Term all'interno della UOC Medicina nell'ambito del Dipartimento di Medicina, con domanda del 04/09/2013, assunta al protocollo in pari data col n. 18208, ha richiesto il prolungamento del rapporto di lavoro fino alla maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 183/2010.

Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, è stabilita dall'art. 15-nonies del D.Lgs 30 dicembre n. 502, al compimento del 65° anno di età.

L'art. 22 – comma 1 – della Legge 4 novembre 2010 n. 183 testualmente recita : “ Al comma 1 dell'articolo 15 – nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: “dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti :”dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale” e le parole: “fatta salva l'applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso, il limite massimo di permanenza in servizio non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”-

Il regime speciale previsto dalla disposizione in esame continua ad essere applicabile anche a seguito delle normative succedutesi nel tempo, in particolare anche con riferimento alle norme introdotte dal D.L. 201 del 2011 convertito in L. n. 125 del 2013, per cui l'Amministrazione, nel caso in cui il Dipendente ne faccia domanda, anche se lo stesso abbia maturato il diritto a pensione alla data del 31/12/2011, è tenuta ad accoglierla con il solo vincolo dell'invarianza numerica del numero dei Dirigenti (cfr. risposta Dipartimento Funzione Pubblica del 20/11/2013 Ns Prot. 23445 del 21/11/2013 a quesito mirato Prot. 19465 /2013 AsurAV4)

A tal fine, si dà atto che il Direttore UOC Personale con mail del 07/01/2013 ha confermato il requisito di “invarianza numerica” previsto dalla Disciplina speciale della L. 183/2010, per cui nulla osta all'accoglimento dell'istanza.

Nella locuzione “servizio effettivo” sono da ricomprendersi tutte le attività lavorative effettivamente rese dal dipendente presso qualunque datore di lavoro, sia pubblico che privato, purchè opportunamente valorizzate ai fini pensionistici e che esula dalla nozione stessa di servizio effettivo l'istituto del riscatto, (cfr. nota Operativa INPDAP n. 56 del 22/10/2010).

Sulla scorta della documentazione agli atti, l'interessato al compimento del 65° anno di età, che avverrà il 10/10/2014, sarà in possesso di un'anzianità di servizio, escluso il periodo riscattato, pari ad anni 38, mesi 0 e giorni 28, per cui dalla predetta data lo stesso potrà prolungare il rapporto di lavoro fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo previsto per il 12/09/2016, restando entro il limite di 70 anni di età.

Si propone, pertanto, al Responsabile dell'U.O.C. Personale l'adozione della seguente determina:

1. di prendere atto della istanza presentata in data 04/09/2013, assunta al protocollo n. 18208 del 04/09/2013, del dipendente Dr. Antonino Nosdeo, dirigente medico a tempo indeterminato con incarico di Responsabile UOS Medicina Long Term, nato a San Pietro a Maida (CZ) il 10/10/1949, di permanenza al lavoro fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 183 del 4/11/2010;
2. di prendere, altresì, atto che il dipendente medesimo il 10/10/2014 compirà il sessantacinquesimo genetliaco previsto dall'art. 15-nonies del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 per la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e che alla stessa data avrà maturato 38 anni, 0 mesi e 28 giorni di servizio effettivo;
3. di accogliere l'istanza dell'interessato e di trattenerlo lo stesso in servizio fino alla data del 12/09/2016, alla maturazione del requisito contributivo di 40 anni di servizio effettivo, stabilito dall'art. 22 – comma 1 – della legge n. 183 del 4/11/2010;
4. di stabilire che il medesimo è soggetto a obbligo di preavviso nell'ipotesi di collocamento a riposo anticipato rispetto alla data posticipata di collocamento a riposo d'ufficio;
5. di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Loredana Ciaffoni

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'Azienda

Il Direttore U.O.C. Bilancio
Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

nessun allegato

www.Albopretorionline.it 03/02/14